

Sentenza del 26 febbraio 2020 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale sofferto dall'investitore per effetto della vendita di strumenti finanziari da parte di un intermediario finanziario che abbia violato gli obblighi informativi ex art. 21 del Testo Unico della Finanza, il corretto parametro da assumersi è il valore che gli strumenti finanziari in questione avevano al tempo in cui sarebbe stato possibile dismetterli tempestivamente e non invece il successivo momento in cui l'investitore discrezionalmente decideva di venderli, scommettendo così su un incremento del loro valore. L'intermediario non può dunque rispondere dell'ulteriore decremento di valore degli strumenti, essendo questo dovuto ad un comportamento colposo dell'investitore.

Principio espresso nel contesto di una azione per danni proposta da un investitore nei confronti di un intermediario finanziario per il collocamento di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina.

[Sent. 26.2.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)